

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04152/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4152 del 2019, proposto da

Condominio Parco Ortisei, Condominio Carabobo, Parco Petriccione, Condominio Belsito 7b, Condominio Altamira, Condominio Le Palme, Condominio Dorotea, Condominio Bleu Park, Condominio Belsito Lotto 5b, Condominio Belsito Lotto 7a - Edre, Condominio Egam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gerardo Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

ordinanza sindacale del Comune di Ercolano nr. 38 del 26.06.2019, emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, preliminarmente, di dover ribadire quanto già comunicato a verbale ai difensori delle parti presenti all'odierna camera di consiglio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., circa i dubbi del Collegio sulla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla sanzione pecuniaria contestualmente inflitta col provvedimento in contestazione;

Ritenuto, quanto al restante contenuto dispositivo dell'ordinanza – ad un primo sommario esame e fatti salvi gli approfondimenti propri della sede di merito – che l'unico motivo di diritto formulato dai ricorrenti non appare idoneo a contestare i presupposti sottesi all'impugnata misura sindacale, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L, in quanto:

- l'ordinanza contingibile ed urgente è stata adottata sulla base di un'istruttoria che risulta adeguata (mediante due sopralluoghi e con l'esecuzione di prove colorimetriche) rispetto all'impellente esigenza pubblica da fronteggiare, non potendosi esigere a carico della p.a. l'onere di risolvere eventuali controversie tra privati;

- l'asserito allacciamento non autorizzato di una terza tubazione è stata comunque realizzata sulla condutture idrica principale condominiale (nel pozzetto n. 12), che attraversa un viale privato ed è servente i fabbricati facenti parte del "Parco

Petriccione”, sicché non risulta incongruo l’ordine imposto ai condomini di quest’ultimo complesso residenziale di adottare ogni misura idonea a far cessare ulteriori sversamenti illeciti;

- i ricorrenti hanno solo genericamente addebitato a terzi l’abusiva immissione di una tubazione “fantasma” nella condutture idrica senza tuttavia provare l’affermazione attraverso opportuni saggi (con scavi nei suoli di proprietà privata per risalire agli eventuali responsabili);

Ritenuto, inoltre, che nella presente fase cautelare l’interesse pubblico all’immediata cessazione dello scarico abusivo di acque reflue nell’alveo scoperto denominato “Villanova” risulta, comunque, prevalente rispetto all’interesse fatto valere dei privati, che è comunque tutelabile mediante l’esperimento dei rimedi offerti dall’ordinamento davanti alla competente A.G.O., a tutela della proprietà e del possesso avverso le turbative o le immissioni illecite;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto in discussione, non sussistendo i presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a.;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase di giudizio in relazione alla peculiarità e complessità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l’istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierluigi Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**